SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2665)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4157)

d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI, PICCOLI, CAVALLARI Nerino, MORO Dino, MARANGONE, MONTANTI, MATTEOTTI e CODIGNOLA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 gennaio 1968

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Biennale di Venezia-Esposizione internazionale d'arte, fondata dal comune di Venezia nell'anno 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218, assume la denominazione di Ente autonomo la Biennale di Venezia. Esso è un Ente culturale di diritto pubblico con personalità giuridica ed ha sede in Venezia.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

- a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione biennale internazionale delle arti contemporanee;
- b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale d'arte cinematografica e delle manifestazioni ad essa connesse: mostra internazionale del film per ragazzi, del film documentario, del film sull'arte, del film scientifico-didattico, del libro e del periodico cinematografico e televisivo;
- c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte musicale;
- d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte teatrale;
- e) organizzare all'estero mostre d'arte contemporanea italiana e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre d'arte contemporanea organizzate in altri Paesi;
- f) provvedere al funzionamento ed all'incremento della biblioteca, dell'archivio storico delle arti contemporanee, della fototeca, della cineteca, della discoteca;
- g) promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed artistico che sia attinente ai suoi scopi istituzionali.

Art. 3.

La Biennale può bandire concorsi ed assegnare premi, promuovere o assumere iniziative editoriali, curando la pubblicazione di opere e di periodici relativi alle finalità dell'Ente.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonchè l'ammissione e la premiazione delle opere, sono disciplinati da appositi regolamenti, emanati dal Consiglio direttivo su proposta delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20.

Art. 4.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dall'articolo 2, lettere e) e g), negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso alla Biennale.

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto inoltre ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 all'anno, senza corresponsione di interessi.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo la Biennale di Venezia è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del turismo e dello spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1968;
- c) i contributi ordinari annuali del comune, della provincia di Venezia e dell'ente Regione quando costituito;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune e della provincia di Venezia e dell'ente Regione;
 - e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati.

Art. 7.

Sono organi istituzionali dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci.

Art. 8.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia è diretto ed amministrato dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Presidente e membri del Consiglio sono personalità della cultura e dell'arte di fama internazionale e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Sono membri di diritto del Consiglio direttivo il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente, ed il Presidente della amministrazione provinciale di Venezia.

Il Presidente è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo e scelto in una rosa di nomi indicati dal Sindaco di Venezia.

Il Presidente eletto dovrà assumere la residenza a Venezia.

Art. 9.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello Statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; dispone per la preparazione della relazione sulle attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- a) il Presidente dell'Ente;
- b) il Sindaco di Venezia, vice presidente;
- c) il Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia;
- d) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- *e*) un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- f) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;
- g) due membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;
- h) un membro designato dal Consiglio provinciale di Venezia;
- i) un membro designato dall'ente Regione;
- l) i cinque membri cooptati a maggioranza dai precedenti alla loro prima riunione, con precedenza per le competenze non od inadeguatamente rappresentate, e scelti in terne proposte:
- 1) dalle associazioni sindacali a carattere nazionale dei pittori e scultori, degli architetti, dei disegnatori industriali, degli autori cinematografici, teatrali e musicali, dei critici d'arte, cinematografici, teatrali e musicali, indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- 2) dalle associazioni professionali delle stesse categorie, indicate dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere d), e), g), h), i) sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema, del teatro e della musica, critici e storici d'arte ed esperti di chiara fama nelle materie artistiche.

Le designazioni del Sindaco per la nomina del Presidente dell'Ente devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Le designazioni dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo

e degli affari esteri, degli Enti locali e dell'ente Regione devono pervenire almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo al Presidente del Consiglio dei ministri, che entro i termini di scadenza del mandato degli organi direttivi dell'Ente, propone al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente e del Consiglio direttivo.

Le terne proposte dalle associazioni competenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *l*) devono pervenire al Presidente dell'Ente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Entro un mese dal suo insediamento, il Presidente dell'Ente provvede a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri i nomi dei cinque membri cooptati per l'emissione del decreto di nomina.

In ogni caso l'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente deve aver luogo entro i termini di scadenza del mandato.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante e formativo della volontà dell'Ente; esso fissa le direttive ed i programmi di attività conformemente alla presente legge con motivata relazione.

- Il Consiglio delibera relativamente:
- a) alla spesa dei contributi annuali dei redditi e dei proventi;
- b) alla gestione tecnica ed amministrativa delle attività e manifestazioni dell'Ente;
- c) all'approvazione della relazione sulle attività dell'Ente e dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;
- e) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;
- f) all'accettazione dei lasciti, donazioni e legati;
- g) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

- h) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;
- i) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui al successivo articolo 15;
- *l*) alla nomina ed alla revoca delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 20:
- m) alla nomina delle giurie previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni;
- n) ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio dei sindaci, ai componenti delle Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;
 - o) agli eventuali conflitti di competenza;
- p) alla regolamentazione dei servizi e degli uffici dell'Ente, all'assunzione di tutti i dipendenti, sia in pianta stabile per pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con contratto a termine, nonchè al loro stato giuridico ed economico;
- q) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare o da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente.
- r) a ogni iniziativa culturale ed artistica proposta da persone, gruppi, enti e associazioni che presentano progetti elaborati di mostre o di manifestazioni di carattere retrospettivo od attuale, sentiti gli organi tecnici competenti.

Art. 12.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica per un quadriennio e non possono essere immediatamente riconfermati.

Nel caso di vacanza, nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità previste dalla presente legge ed i nuovi mem-

bri nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio direttivo sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del bilancio preventivo, un'altra all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richieda per iscritto.

L'invito alle sedute deve essere diramato dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo i casi di particolare urgenza in cui può anche farsi quarantotto ore prima, e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento dei due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide a maggioranza di voti fatta eccezione per la nomina e la revoca del Segretario generale e dei direttori per i quali occorre la maggioranza assoluta.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo a cura del Segretario generale dell'Ente sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

Art. 14.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto di 5 membri effettivi designati:

uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente:

uno dal Ministro del bilancio:

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

uno dal Consiglio comunale di Venezia; e di due membri supplenti designati:

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 15.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Segretario generale, quattro Direttori, rispettivamente, per le manifestazioni delle arti contemporanee, di arte cinematografica, d'arte musicale e d'arte teatrale, un Conservatore della biblioteca e dell'archivio storico delle arti contemporanee ed un Conservatore per la fototeca, per la cineteca e per la discoteca, un Capo ufficio stampa, un Direttore amministrativo ed altri funzionari e dipendenti secondo le esigenze.

Il Segretario generale ed i quattro Direttori preposti alle manifestazioni hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee ed il Conservatore per la

fototeca, la cineteca e per la discoteca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica e la loro assunzione in carica si consegue come previsto dall'articolo 42.

Art. 16.

Il Segretario generale è un cittadino italiano che abbia particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o per revoca del Consiglio, a maggioranza motivata dei suoi membri.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare alla amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Art. 17.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente, conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18.

I quattro Direttori di cui al precedente articolo 15 devono essere cittadini italiani competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine e possono essere confermati nell'incarico dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio, a maggioranza dei suoi membri.

Devono risiedere a Venezia per la durata dell'incarico e nello svolgimento dello stesso devono conformarsi allo Statuto ed ai regolamenti dell'Ente.

L'incarico di Direttore non è compatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi Ente pubblico o attività professionale privata.

Art. 19.

I Direttori hanno il compito di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva degli uffici e dei servizi dei rispettivi settori e la condotta e l'organizzazione delle singole manifestazioni conformemente al programma generale.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi relativi all'elaborazione del programma delle singole manifestazioni ed ai problemi relativi al loro coordinamento.

Propongono al Consiglio direttivo i nomi dei membri delle Commissioni dei rispettivi settori, di cui fanno parte di diritto, e ne coordinano il lavoro.

Riferiscono in via ordinaria e su richiesta al Presidente dell'Ente ad al Segretario generale sui compiti loro affidati.

Art. 20.

All'organizzazione delle manifestazioni della Biennale partecipano Commissioni tecniche di esperti, nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna Commissione è composta da un massimo di 7 membri esperti nelle relative materie ed ha compiti di proposta e di con-

sulenza per la formulazione dei piani delle rispettive manifestazioni; affianca il Direttore del settore nella loro realizzazione.

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Direttore.

La Commissione per le arti contemporanee dura in carica due anni; le altre un anno. I loro membri possono essere riconfermati.

Art. 21.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione.

La nomina viene effettuata, su proposta del Direttore competente, dal Consiglio direttivo, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

Art. 22.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni tecniche hanno luogo normalmente a Venezia, presso la sede della Biennale.

Art. 23.

Il Direttore amministrativo è capo del personale dell'Ente.

Provvede alla conservazione di quanto costituisca il patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendano necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal Regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 24.

L'Ente ha una biblioteca, un archivio storico delle arti contemporanee, diretti da un Conservatore e una fototeca, una cineteca e una discoteca diretta da altro Conservatore.

I Conservatori dovranno risiedere a Venezia e le loro funzioni non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato.

Art. 25.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare delle spese di patrimonio.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Art. 26.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere imputate ai relativi capitoli di bilancio e non è consentito lo storno di fondi da un capitolo all'altro, se non previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 27.

Gli avanzi di gestione al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi, sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze dei bilanci degli esercizi futuri dell'Ente. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 28.

La vigilanza nei confronti dell'Ente per il controllo sulla legittimità degli atti, nella osservanza delle leggi e dei regolamenti, è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il concorso dei Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri.

Art. 29.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1º novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro, in adempimento dei compiti di vigilanza di cui al precedente articolo.

Detta approvazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre. Trascorso tale termine il bilancio si intende approvato.

Le entrate e le spese sono ripartite in bilancio a seconda della loro natura.

Le entrate e le spese sono suddivise in bilancio in generale e per le singole gestioni dei settori in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate ai relativi capitoli di bilancio.

Non è consentito lo storno dei fondi da un capitolo all'altro della spesa se non in seguito ad apposita deliberazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 30.

Il presidente rende il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 maggio successivo detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 31.

Il servizio di cassa dell'Ente sarà affidato alla tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelte dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma congiunta del Presidente e del Direttore amministrativo.

Art. 32.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente, ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 33.

La Biennale di Venezia, senza necessità di speciali autorizzazioni, è ammessa ad usu-fruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 34.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, ven-

gono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale di Venezia è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 1539, convertito nella legge 22 dicembre 1937, n. 2684.

Art. 35.

La Biennale è esente in via permanente dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nonchè dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 36.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad enti e istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Art. 37.

Le agevolazioni di cui all'articolo precedente sono subordinate alla condizione di reciprocità solo nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo la Biennale di Venezia. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Art. 38.

Le agevolazioni di cui all'articolo 36 decorrono dal 1º gennaio 1968.

Art. 39.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della sede ufficiale della Mostra internazionale

d'arte cinematografica sono esenti dal visto di censura, tenuto conto del divieto ai minori di anni 18.

Art. 40.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 41.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NORME TRANSITORIE

Art. 42.

Con apposito Regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici, dei servizi e l'organico del personale; le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo, e la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del Regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei sindaci di cui al precedente articolo 14.

Il Regolamento è approvato, sentito il parere della sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regolamento, il Consiglio direttivo bandirà i pubblici concorsi nazionali per l'assunzione del Direttore amministrativo, dei Conservatori e del Capo

dell'ufficio stampa, nominando le rispettive commissioni di giudizio che devono essere presiedute dal Presidente dell'Ente.

Il Presidente rende pubblici i risultati e procede alla nomina dei vincitori non oltre quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gaz*zetta Ufficiale del Regolamento di cui al presente articolo.

Art. 43.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Sindaco di Venezia provvederà a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri la rosa di nomi per la scelta del Presidente dell'Ente.

Entro lo stesso termine gli Enti locali ed i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri provvederanno a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri le loro designazioni per il Consiglio direttivo.

Il decreto di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo dovrà essere emesso entro un mese dalle avvenute designazioni.

Entro un mese dal suo insediamento dovranno pervenire al Presidente dell'Ente le designazioni delle terne proposte dalle associazioni sindacali e professionali competenti di cui alla lettera *l*) del precedente articolo 10.

Art. 44.

Fino a quando non sarà istituito l'ente Regione, alla designazione di cui alla lettera *i*) dell'articolo 10 provvederà il Consiglio provinciale di Venezia.